

Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15 91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO **DETERMINA N. 173 ANNO 2015 DEL 07-04-2015**NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 74

OGGETTO:

TRAPANI – I.A.C.P. – S.E.F. – DITTA CORRAO FELICE ROBERTO S.R.L. – FT N.EIMM000135 DEL 25/03/2015 – RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI E STAMPANTI IN USO PRESSO I LOCALI DELL'ENTE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - CIG Z6912D496C.-

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che:

- son pervenute diverse richieste di riparazione di fotocopiatori e stampanti in uso presso i locali dell'Ente;

ACCERTATA la disponibilità economica di Bilancio in dodicesimi pari ad €446,76;

- si è ritenuto opportuno riparare, in via prioritaria, i due fotocopiatori per un importo complessivo di €335 + IVA 22% vista la disponibilità economica di Bilancio in dodicesimi pari ad €446,76;
- con determina n. 64 del 12 febbraio 2015 sono stati affidati alla ditta Corrao Felice Roberto s.r.l. i lavori di riparazione dei due fotocopiatori impegnando la complessiva somma di €408,70 comprensiva di IVA al 22%;

TENUTO CONTO che:

- la Ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., con sede in Trapani, Via S. Calvino n.5, ha regolarmente effettuato i lavori di che trattasi;
- a fronte di ciò è stata regolarmente presentata la fattura n.EIMM000135 del 25 marzo 2015, acquisita al prot. generale in data 27 marzo 2015 al n. 4281, pari ad €408,70;
- con mail dell'1/04/2015 la Ditta dichiara che il c/c bancario dedicato, nel rispetto della normativa vigente, è il seguente: omissis c/o omissis;
- la Ditta Corrao Felice Roberto s.r.l. è in regola con gli adempimenti contributi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

ATTESO che occorre quindi provvedere alla liquidazione ed al pagamento dell'anzi descritta fattura stante la regolarità della stessa;

VISTA la Delibera Commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.lgs 163 del 2006 così come modificato dal D.L. 70/2011 e dalla legge di conversione n.106/2011;

VISTO l'art. 14 dello Statuto dell'Ente per quanto concerne la separazione dei poteri di indirizzo, attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTE le determinazioni dell'AVCP n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010;

VISTO l'art. 7 della legge 17 dicembre 2010, n. 217;

VISTA la determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011;

VISTO l'Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la Circolare n.1/e dell' Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2015 ed in particolare:

- il punto 1 che testualmente individua l' ambito applicativo della disposizione sotto il profilo soggettivo degli Enti destinatari di tale disciplina specificando che ha ad oggetto l' applicabilità alle operazioni effettuate nei confronti delle P.A. ivi indicate
- a) Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Tali soggetti, infatti, ancorché dotati di personalità giuridica, devono considerarsi a tutti gli effetti amministrazioni statali, in quanto del tutto compenetrati nella organizzazione dello Stato in ragione di specifici elementi distintivi (cfr. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 20 marzo 2003 e parere dell'Avvocatura dello Stato n. 14720 del 5 febbraio 2001);
- b) enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del testo unico degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si ritiene, inoltre, che siano riconducibili in tale categoria, anche gli altri enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni. Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici costituiti per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato territorio, i quali, pertanto, in relazione ad essi, si sostituiscono agli stessi Comuni associati. Una esclusione di tali enti dall'applicazione del meccanismo della scissione contabile non permetterebbe di raggiungere pienamente l'obiettivo del legislatore, limitando, di fatto, l'attuazione della finalità antievasione della norma in commento;
- c) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). In base alle medesime considerazioni sopra svolte, al fine di garantire la finalità antievasione della norma in esame, devono ritenersi comprese in tale categoria anche le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, alle quali, peraltro, è obbligatoria l'adesione in forza della riforma recata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
- d) istituti universitari;
- e) aziende sanitarie locali. Atteso che in alcune Regioni sono stati costituiti appositamente degli enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche, si è dell'avviso che anche tali enti debbano essere ricondotti nell'ambito applicativo della norma in commento. Si tratta, infatti, di enti pubblici che si sostituiscono integralmente alle aziende sanitarie locali e agli enti ospedalieri nell'approvvigionamento di beni e servizi destinati all'attività di questi, svolgendo tale funzione esclusivamente per loro conto, con la conseguenza che una loro esclusione renderebbe sostanzialmente inapplicabile, in tali casi, la norma stessa al settore in argomento;
- f) enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;
- g) enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);
- h) enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- i) enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).
- il punto 1.2 " Soggetti esclusi".

In forza di quanto sopra rappresentato deve ritenersi che la disciplina recata dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 non possa trovare applicazione per le operazioni effettuate nei confronti, ad esempio, degli enti previdenziali privati o privatizzati, essendo la natura pubblica un requisito imprescindibile per l'applicazione della norma in commento, né delle aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA) e della generalità degli enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell'interesse della collettività.

Devono, inoltre, ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti: gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), gli Automobile club provinciali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'Agenzia per L'Italia Digitale (AgID), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento.

VISTA la Circolare Federcasa n.8 del 14 gennaio 2015 ed in particolare il penultimo periodo che testualmente recita: "La lettura degli Enti interessati <u>ci esclude dalla norma</u>, ma crea dei problemi per quegli Enti di edilizia residenziale pubblica che gestiscono alloggi per conto dei Comuni con la formula "in nome e per conto";

VISTA la Circolare interna del Dirigente del S.E.F n.2 del 12febbraio 2015 registrata con prot. 2049/2015 che dispone ".....di continuare ad adottare, per il momento, il sistema tradizionale di ricevimento delle fatture relativamente al solo meccanismo dello split payment";

VISTA la Deliberazione Commissariale n.73 del 23 dicembre 2014 con cui è stata approvata la gestione provvisoria di Bilancio per l'esercizio 2015;

VISTO il provvedimento prot. n.567 del 9 gennaio 2015 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – servizio 13, registrato nel protocollo generale dell'Ente al n.163 del 12/01/2015, con in quale viene autorizzata la gestione provvisoria di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2015;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Corrao Felice Roberto srl, con sede in Trapani, Via S. Calvino 3, P.IVA -omissis- la complessiva somma di €408,70 a mezzo bonifico bancario sul c/c omissis – c/o omissis – e ciò a saldo della fattura n. EIMM000135 del 25/03/2015 - CIG Z6912D496C;

PRENDERE ATTO che la Ditta suindicata è in regola con gli adempimenti contributi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

TRARRE il relativo mandato di pagamento, ponendo le spese bancarie per il bonifico a carico dell'I.A.C.P, per l'importo complessivo di €408,70 sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.3 - Titolo II – Aggregato Economico I – Upb 2 - Cap. 35 – Art. 3 – manutenzione macchine d'ufficio - del Bilancio annuale di Previsione 2015 - gestione competenza, gestione provvisoria, giusto impegno assunto con determina n.64 del 12/02/2015.

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IST.AUTONOMO CASE POP. TRAPANI CONTO ECONOMO IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA